# Reverse charge in edilizia all’esame del codice Ateco

Luca De Stefani

Per individuare le attività comprese nella sezione F («Costruzioni») ai fini del reverse charge soggettivo (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972, codice natura della fattura elettronica “N6.3”), applicato alle prestazioni di servizi diverse da quelle della lettera a-ter), dal 1° aprile 2025 si deve utilizzare la nuova classificazione delle attività Ateco 2025 e non più quella Ateco 2007 (aggiornata nel 2022).

**Le attività escluse**

All’effettuazione dell’operazione, per verificare se le parti (subappaltatore o prestatore d’opera, da un lato, e appaltatore o subappaltatore, dall’altro) operino nel «settore edile», va considerata la sezione F della tabella Ateco «vigente» in quel momento (risposta n. 3 delle Entrate a Speciale Telefisco 2026). Quindi, da aprile 2025, si deve utilizzare la tabella Ateco 2025, la quale non comprende più nella sezione F, ad esempio:

le prestazioni di «restauro di edifici storici» (codice Ateco 2007 della sezione F 41.20.00, «Costruzione di edifici residenziali e non residenziali»), che sono confluite nel codice Ateco 2025 91.30.01 «Conservazione e restauro del patrimonio culturale», appartenente alla sezione S («Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento»);

le attività di «pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici» (codice Ateco 2007 della sezione F 43.99.01), che sono state ora riclassificate nel

codice 81.22.09, «Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a.», della sezione O («Attività amministrative e di servizi di supporto»).

Di conseguenza, anche se entrambe le parti del subappalto o del contratto d'opera svolgono queste attività, il reverse charge soggettivo non è più applicabile a partire dalle operazioni effettuate dal 1° aprile 2025.

Rimane nella sezione F (codice Ateco 2025 43.99.02), invece, l'attività di «rinnovamento, ristrutturazione, ricostruzione e ammodernamento di siti ed edifici storici e archeologici», che fino al 31 marzo 2025 era anch'essa compresa nel codice Ateco 2007 del «restauro di edifici storici» (41.20.00, «Costruzione di edifici residenziali e non residenziali», della sezione F Ateco 2007).

Anche in occasione del precedente passaggio dalla tabella Ateco 2004 a quella 2007 – effettuato il 1° gennaio 2008 – le risoluzioni 76/E, 101/E e 173/E del 2008 avevano chiarito l'applicazione della tabella Ateco vigente al momento dell'effettuazione dell'operazione.

**Reverse charge oggettivo**

Per il reverse charge oggettivo (codice natura della fattura elettronica "N6.7"), la situazione è invece più complicata, perché questo si applica, in base alla norma, alle prestazioni «di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici», indipendentemente dalla circostanza che le parti (o anche solo il prestatore) operino nel «settore edile» della sezione F di Ateco. La circolare del 14/E/2015, al paragrafo 1.4, ha individuato queste prestazioni, soggette all'inversione contabile, tra i codici delle «attività» economiche Ateco 2007, selezionandone due per la pulizia, otto per l'installazione di impianti, uno per la demolizione e sette per il completamento di edifici.

Nel silenzio dell'interpretazione ufficiale recente, si deve ritenere che le prestazioni «di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici», con descrizione collegata ad attività economiche indicate nei codici Ateco a cui rimanda la circolare 14/E/2015, non risentano di alcun cambiamento e che, quindi, per loro continui ad applicarsi il reverse charge oggettivo.

Pertanto, in caso di accorpamento in un unico codice Ateco 2025 di un'attività corrispondente a un codice Ateco 2007, citato al paragrafo 1.4 della circolare 14/E/2015, con un'altra attività, il cui codice non era citato, quest'ultima attività non diventa soggetta all'inversione contabile oggettiva dal 1° aprile 2025, ove nella sostanza non si vadano a determinare prestazioni che, oggettivamente, rientrano nella casistica della lettera a-ter) in questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA